



128

146

**TRATTATO**  
**DI ACCOMODAMENTO**  
**T R A**  
**LA SANTA SEDE,**  
**E**  
**LA CORTE DI NAPOLI,**  
**CONCHIUSO IN ROMA**

Tra i Plenipotenziarj della Santità di Papa  
**BENEDETTO XIV.**, e della Maestà  
di **CARLO**, Infante di Spagna,  
**RE** delle due Sicilie, di  
Gerusalemme, &c.



*Approvato e ratificato dalla Maestà Sua sotto il dì 8.  
Giugno M. DCC. XLI.*

*E dalla Santità Sua a' 13. dello stesso mese, ed anno.*

121





(3)

# BENEDICTUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI

*Ad perpetuam rei memoriam.*



EMORES Apostolici illius moniti. In pace  
vocavit Nos Deus ; non enim est dissen-  
sionis Deus, sed pacis: Pastoralis nostræ  
solicitudinis frequentes dirigimus curas  
ad omnes occasiones, & causas tollendas,  
quibus contentiones, & diffidia inter Dei  
Sacerdotes, & Laicæ Potestatis Ministros  
ali, ac foveri solent, unde plurima, & gravissima sæpe-  
numero exoriri mala contingit in animarum perniciem,  
& Ecclesiasticæ disciplinæ perturbationem. Itaque lubenti  
animo amplectimur quæcumque a Carissimis in Christo Fi-  
liis Catholicæ Ecclesiæ Regibus, ac Principibus Nobis op-  
portunè suggeruntur ad stabiliendam firmandamque in eo-  
rum Regnis, ac Provinciis pacem, & tranquillitatem, qua  
Ecclesia Sancta, ejusque populus in Domino gaudeat, &  
lætetur.

„ Nuper quidem, nempe die secunda currentis mensis Ju-  
nii, ad sedandas componendasque controversias inter Curias  
Ecclesiasticas, & Curias sæculares jam pridem exortas, qui-  
bus & Ordinariorum jurisdictio impediabatur, & Ecclesia-  
sticæ Disciplinæ frangebatur vigor, & populorum quies &  
unio perturbabatur, aliaque plura, & gravia oriebantur ma-  
la, & majora in diem timeri poterant, quibus non medio-  
criter Paternus animus noster, & pastoralis commoveba-  
tur sollicitudo; quædam conventiones, capitula, & concor-  
data ex parte quidem, & nomine Sedis Apostolicæ a dilecto  
Filio nostro Sylvio S.R.E. Presbytero Cardinali tit. S. Priscæ  
Valente Gonzaga nuncupato, ex parte vero, & nomine Caris-  
simi in Christo Filii nostri CAROLI utriusque Siciliæ, & Hie-  
rusalem Regis Illustris, & Infantis Hispaniarum a dilecto

iter Filio nostro Trojano tit. S. Cæcilie Cardinali de  
 uaviva, tum etiam a Venerabili Fratре Cœlestino Ar-  
 chiepiscopo Theſſalonicenſi, ejuſdem CAROLI Regis Pleni-  
 entiaris, ſubſcripta fuerunt, habito prius eorum diligen-  
 ac maturo examine a nonnullis Venerabilibus Fratribus  
 tris S.R.E. Cardinalibus, & Romanæ Curie Prælatiſ, nec-  
 a præſatis Trojano Cardinali, & Cœleſtino Archiepiſco-  
 Theſſalonicenſi ſub Prædeceſſore noſtro rec. mem. Cle-  
 nte XII., & deinde etiam coram Nobis, qui etiam per-  
 ſmet ipſi non ſemel ea conſiderare, & expendere curavi-  
 ſ, & tanquam temporum conditioni, rerumque ſtatu  
 igrua, & opportuna, ac neceſſaria ad optatam pacem,  
 concordiam inter utraſque Curias, & Clerum, & Popu-  
 reſtituendam, firmandamque approbavimus. Horum  
 tenor, qui ſequitur, videlicet:

# R A T T A T O

## DI ACCOMODAMENTO

*la S. Sede, e la Corte di Napoli, conchiuſo in Roma-  
 a i Plenipotenziarij della Santità di PP. BENE-  
 DETTO XIV., e della M. di CARLO Infante  
 di Spagna, RE delle due Sicilie,  
 di Geruſalemme, &c.*



**D**E terminar le diſpute, e controverſie, che  
 da più ſecoli nel Regno di Napoli ſono ſtate  
 ſu diverſi capi tra le Curie laiche, ed eccle-  
 ſiaſtiche, e per torre con ciò ogni occaſione di  
 diſcordie tra le due Poſteſtà, la Santità di No-  
 ro Sig. BENEDETTO XIV., e la Maeſtà  
 di CARLO Infante di Spagna, Re delle due  
 e, per mezzo de' loro Plenipotenziarij muniti delle neceſ-  
 ſarieoltà, dopo diligentiffimo eſame, e matura deliberazio-  
 nella quale per parte di Sua Santità ſi è inteſo il parere di  
 i Signori Cardinali, ſon convenuti ne' ſeguenti capitoli,  
 dovranno da amendue le parti per l'avvenire perpetua-  
 mente,

mente, ed inviolabilmente osservarsi, col cominciarvene l'esecuzione in tutto ciò che potrà subito, e senza dilazione praticarsi, ed eseguirsi, dopochè questo presente trattato sarà stato sottoscritto, e ratificato.

C A P O P R I M O.

*Immunità Reale.*

**T**rovandosi la maggior parte delle Comunità del Regno esauste, ed impotenti a soddisfare sì a' pubblici pesi, come a' frutti de' debiti, che si trovano per bisogni pubblici dello Stato aver contratti per lo più con Monasterj di povere Monache, Capitoli, ed altri luoghi, e Comunità ecclesiastiche; e dall'altra parte per la maniera come ora si riscuotono le pubbliche imposizioni, cadendone la maggior parte del peso sopra la più misera gente necessitata in certi luoghi per un rubbio di macinato a pagare di gabella niente meno di quattro ducati, ed in altri, dove si vive a testatico, un miserabile, che non ha che le sole braccia, colle quali dee mantener se stesso, e tutta la sua povera famiglia, è talvolta costretto a pagare fin otto, o dieci ducati l'anno: quindi S.M. per sollievo de' suoi più poveri sudditi, e di que' luoghi pii, e precisamente de' monasterj di povere Monache, che per aver la maggior parte delle lor rendite in censi attivi sopra le Comunità, si trovano ridotti in molta strettezza; ha determinato, mediante un general catasto di tutti i beni del Regno, far una più giusta distribuzione de' pubblici pesi. Ma tutto ciò non ostante, de' i beni del Regno trovandosi gran parte passata in *manus mortuas*, senza che per essi si paghi un sol quattrino per li bisogni dello Stato, i soli beni posseduti da' laici non possono bastare pel sollievo desiderato de' poveri, e delle Comunità; perciò la Santità di Nostro Signore, attesa l'impotenza de' laici, ed avendo ugualmente a cuore il sollievo della più misera gente del detto Regno, e de' luoghi pii, che hanno crediti colle Comunità, aderendo alle istanze di Sua Maestà, è benignamente condiscesa, che per quello, che riguarda l'esenzione, e le franchigie degli ecclesiastici del Regno di Napoli, si offeri per l'avvenire quanto vien disposto ne' seguenti articoli.

I. Ne' Catasti, i quali si debbon fare, o debbon rinnovarsi per ordine regio da tutte le Università del Regno, si comprenderanno, e si faranno descrivere tutti li beni, di qualsivoglia

natura si sieno, posseduti dagli Ecclesiastici Secolari, & Regulari; al qual effetto gli Ordinarij di ogni luogo sforzeranno i renitenti per le vie legali a farne le rivele, darne le assegne, ed a tutt' altro, che sia per essere a ciò necessario: Con dichiarazione però, che detto catasto, e tuttociò si faccia coll'assistenza degli Ordinarij medesimi, de' deputati del Clero, ed a spese unicamente de' laici.

II. Fatto che si farà di mano in mano da ciascheduna Comunità il suo catasto, a i pubblici pesi, che sopra de i beni accatastati si pagheranno da possessori laici, le Comunità Ecclesiastiche, Chiese, ed altri luoghi Pii ecclesiastici contribuiranno solamente per la metà di quello, che quei tali lor beni pagherebbero, se si possedessero da' laici; detratti bensì prima tutti i pesi annessi a' detti beni, che son obbligati a soddisfare; Ben'inteso però, che tra questi pesi non sia mai compreso il mantenimento, ed alimento delle persone; la qual suddetta contribuzione per li beni ecclesiastici, come sopra, dovrà in ciascun luogo, ed Università del Regno cominciar dal giorno, che in esso luogo i laici in vigore del nuovo catasto da farsi, o pure già fatto fino al giorno d'oggi, come si verifica di qualche luogo, cominceranno a pagare i pubblici pesi, senza che debba aspettarli che il suddetto nuovo catasto sia terminato per tutto il Regno. E considerando Sua Beatitudine, che vi sono moltissime fondazioni nel Regno suddetto, particolarmente di Regulari, fatte nel secolo passato, e nel presente, di rendite assai considerabili, e tali, che compongono forse la maggior parte delle rendite degli Ecclesiastici; e che restando queste esenti, ed immuni dalla detta contribuzione per la facilità, che hanno di provare i loro titoli di prima erezione, la maggior parte del peso si rifonderebbe nelle prime erezioni fatte ne' secoli antecedenti per la pruova, o deficiente, o assai difficile per rintracciare la fondazione; come anche ne' più poveri luoghi pii, e persone ecclesiastiche: nè si avrebbe il fine desiderato, che si è espresso di sopra, perchè anche i laici oppressi da gravi pesi farebbero obbligati a contribuire molto più, ed oltre alle lor forze; perciò è anche condiscesa permettere, ed ordinare, che restino sottoposte alla divisata contribuzione anche tutte le fondazioni di ogni sorte, detratti però sempre prima tutti i pesi, ed obblighi, come sopra. E la suddetta contribuzione sopra i beni passati in *manus mortuas* si pagherà solamente sino a tanto, che dureranno i presenti bisogni delle Università del Regno, e per que' soli pesi, che si trovano imposti

posti fino al giorno d'oggi, e non già per quei, che si potranno imporre per l'avvenire.

III. Alla contribuzione, come sopra stabilita, resteranno soggetti i beni posseduti da tutte le Comunità Ecclesiastiche, Chiese, ed altri luoghi Pii ecclesiastici di qualunque sorte si sieno, di Religiosi delle undici Congregazioni, di Gesuiti, di Cavalieri di Malta, e loro Commende, di Mense Episcopali, o Archiepiscopali, di Abazie Concistoriali, e possedute da' Signori Cardinali. Esclusi solamente i beni di quei benefizj, che si assegneranno agli Ordinandi in patrimonio sagro, per quella sola rata però, che secondo la tassa Sinodale, o Conciliare porterà detto patrimonio: ed esclusi anche i beni delle Parrocchie, de' Seminarj, e degli Ospedali. E come gravandosi in questa forma tutti i beni più privilegiati delle Chiese, non è dovere, che a confronto di ciò goda nessun laico alcuna esenzione, la quale venga poi ad accrescere il peso degli Ecclesiastici; per ciò il ripartimento de' pubblici pesi dovrà farsi a proporzione di tutti i beni di qualunque sorte, come si è detto di sopra, realmente posseduti da ogni laico tanto cittadino, quanto forestiere, e de' beni burgenatici posseduti da' Baroni, e di tutti quelli che sono, e saranno descritti nel catasto di ciascheduna Comunità: laonde volendo il Sovrano esimere per l'avvenire qualcuno da questa contribuzione, l'importo dell'esenzione di esso dovrà ripartirsi, ed eccrescersi sopra de' beni degli altri secolari, e non mai sopra quei delle Chiese, e delle Comunità, e luoghi ecclesiastici.

IV. Tutti quei beni delle suddette Chiese, Comunità, e luoghi Ecclesiastici, che saranno sottoposti alla divisata contribuzione, dovranno egualmente pagarla, o che essi gli facciano a mano propria, o che gli diano in affitto, o colonia. Il colono bensì per la sua porzione colonica dovrà soggiacere a tutti que' pesi, a' quali soggiacciono tutti gli altri laici.

V. Succedendo che dal giorno di oggi in avvenire qualche Chiesa, Comunità, e luogo Ecclesiastico acquisti nuovi beni di qualunque natura si sieno, dovranno detti beni restare perpetuamente sottoposti a tutti li tributi regj, e pubblici pesi, che si pagano, e pagheranno da' laici.

VI. Quanto poi a' beni patrimoniali degli Ecclesiastici particolari saranno tutti soggetti a tutti quei pesi, a' quali soggiacciono i beni de' laici, a riserva solamente di quella porzione di beni, che secondo le tasse Sinodali de' luoghi, quando non si ordinano *ad titulum beneficii*, sarà loro assegnata per titolo dell'ordinazione:

zione : la qual porzione , o sia patrimonio sagro dovrà esser affatto immune , ed esente da qualunque peso ; e ciò si osserverà ancora per gli ecclesiastici Greci , quantunque abbiano moglie.

VII. I Beni , che si assegnano agli Ecclesiastici per patrimonio sagro , giusta la disposizione de' Sinodi locali , e secondo i decreti che anno fatto , o che faranno i Vescovi , purché non sieno di minor frutto di ventiquattro ducati annui , e non oltrepassino quello di quaranta , secondo gli ordini , che S. Santità darà a' Vescovi sopra la tassa de' patrimoni; dovranno godere di una totale esenzione , o che gli facciano a mano loro , o che gli diano in affitto , o colonia , e che siano assegnati al promovendo dal padre , o dalla madre , o da qualunque altra congiunta , o estranea persona : con dichiarazione bensì , che di questa esenzione dovranno cominciar a godere solamente dal giorno , in cui l'ordinando ascenderà all'ordine del Suddiaconato , e non prima , quantunque il patrimonio sagro fusse costituito fin da quando il Cherico fu iniziato alla prima tonsura.

VIII. E nell'attual riparto , che dovrà farsi dei già detti pesi sopra li beni degli ecclesiastici , e secolari , dovranno intervenirvi , ed esser intesi , come interessati , i deputati dell'uno , e dell'altro Clero . Così parimente quando dagli amministratori si renderanno i conti in ciascun anno a i soliti deputati di qualunque Comunità , dovrà intervenirvi un deputato ecclesiastico unicamente per invigilare sopra le alterazioni , che fussero potuto succedere dopo il primo ripartimento sopra il più ed il meno della contribuzione degli ecclesiastici .

IX. Essendo gli ecclesiastici renitenti , o morosi a pagare la porzione loro spettante de i sudetti pesi , l'esattore laico esibisca , o mandi la nota di essi al Vescovo , o Ordinario del luogo , il quale sotto la medesima dia l'*exequatur* , che si proceda contra di loro *per quoscumque quoad executionem realem tantum* : E negandosi dal Vescovo , o Ordinario del luogo , che possa l'esattore laico ricorrere al Metropolitanò , o al Tribunal misto .

X. L'uso poi delle franchigie da godersi dagli ecclesiastici dovrà regolarli a tenore di quello , che trovasi stabilito ne' seguenti articoli .

XI. Ai Vescovi , ed altri Ordinarij de' luoghi dovranno darli le franchigie a misura della convenienza , e bisogno di ciascuno ; avuto riguardo al numero de' famigliari laici , che ognuno di loro ritiene al proprio servizio , e che vivono propriamente a loro spese , ed alla limosina di pane , che ciascuno di loro è solito di fare : la qual convenienza , e bisogno di ciascun Vescovo

vo a proporzione delle rendite del suo Vescovato, sarà esaminata, e stabilita in Napoli da Monsignor Nunzio Apostolico, e da un Ministro Regio; ed in caso che questi non convenissero, si devolva al Tribunal misto.

XII. Gli Ecclesiastici del Clero secolare dal giorno, che saranno promossi al Suddiaconato, e non prima, goderanno dell'esenzione di sei tomola di farina l'anno per ciascheduno; e ciò s'intenda tanto vivente il lor padre, quanto dopo la morte di esso.

XIII. Gli Ecclesiastici poi del Clero regolare sì dell'uno, come dell'altro sesso, compresi anche i luoghi pii ecclesiastici, e religiosi, come sono i Conservatorj, e simili, goderanno l'esenzione di cinque tomola di farina l'anno per ciascheduna persona collocata in detti Conservatorj; come anche per ciascuna religioso, o religiosa, computati in questo numero quei solamente, che vestono l'abito della religione, tra' quali restano in conseguenza compresi i Professi, Novizj, e Terziarj dell'uno, e dell'altro sesso, che vivono collegialmente.

XIV. A i Seminarj dovrà bonificarsi la franchigia a proporzione del numero di tutti gli Alunni, che mantengono, o laici, o ecclesiastici che sieno, a ragione di cinque tomola per ciascheduno, come anche de i servitori, e ministri laici necessarj al loro actual servizio; purché ne i gran Seminarj non sieno più di quattro, e ne i piccioli più di due; a riserva de' Suddiaconi, Diaconi, e Sacerdoti, che ivi servissero, a' quali si darà la franchigia di sei tomola, in conformità di quanto si è detto di sopra.

XV. I Suddiaconi, Diaconi, e Sacerdoti godranno la suddetta franchigia solamente nella patria loro, o ne' luoghi, dove avran fissato il lor domicilio, o per avervi qualche beneficio, che obblighi alla residenza, quando sono ivi presenti; ma trovandosene assenti, non debbano goderla nè ivi, nè altrove; purché in qualche luogo dentro lo stesso Regno di Napoli non si trovino impiegati nel servizio di qualche Chiesa, luogo pio, o scuola; perche allora potranno goderla solamente nel luogo, dove dimorano, e rendono un tal servizio. Da questa regola vengono eccettuati solamente i Vescovi, ed altri Ordinarj de' luoghi, i quali benché si allontanino dalla residenza, seguiranno ivi a godere delle franchigie a proporzione del numero di que' familiari laici, che, continuando a vivere a loro spese, avranno lasciati nelle rispettive loro Diocesi; come pure delle limosine di pane, che seguiranno a fare, anche durante la loro assenza; e tutto ciò proporzionatamente alla destinazione, che;

come sopra si è detto, si farà per ciaschedun Vescovo da Monsignor Nunzio, e da un Ministro Regio, o dal Tribunal misto in caso di discordia tra loro.

XVI. Le suddette franchigie dagli Ecclesiastici si godranno in specie, senza poterle vendere, nè donare di sorte alcuna; e a riserva del caso di quegli Ecclesiastici, i quali non avendo grano, e non facendo pane in casa, sono obbligati a comprarlo ne' forni pubblici, o pure in piazza; a' quali sarà permesso di vendere la loro franchigia, purchè nol comprino esente dalla gabella.

XVII. Le franchigie, che in alcuni luoghi del Regno si godono dagli Ecclesiastici sopra altre specie di viveri, continueranno a goderle, come le godono presentemente, tutte le suddette persone, che godranno dell'esenzione sopra la farina.

XVIII. Se poi le suddette franchigie, precise quella della farina, in cambio di farle godere in specie, vi fusse già in alcun luogo tra le Comunità, ed il Clero un accordo di pagarle in contanti: In questo caso se l'accordo sarà legittimo, e fatto co' debiti assenti, e se sarà in oltre per minor quantità di quella, che si trova stabilita nel presente trattato; dovrà osservarsi: ma se sarà per quantità maggiore, dovrà moderarsi a proporzione delle franchigie, che dagli Ecclesiastici si godranno in vigore del presente trattato.

XIX. Si dichiara bensì, che tutto quello, che si è fin qui disposto in materia delle franchigie, non dovrà aver luogo rispetto all'Arcivescovo, Clero secolare, e Seminario della Città di Napoli, per li quali seguirà a praticarsi inalterabilmente quello, che si è per lo più costumato da trent'anni in quà, senz'alcun riguardo a qualunque novità si fusse fatta in contrario: ma lo avrà bensì rispetto a tutto il resto del Regno, non ostante qualsivisa consuetudine, o transazione, colla quale fussero state stabilite le franchigie suddette in quantità maggiore.

XX. E pretendendosi dagli ecclesiastici di qualunque luogo del Regno, che titolo oneroso se ne goda da loro sotto nome di franchigia una maggior quantità, se ne dovrà da essi esibire, e provare prontamente il titolo oneroso nel Tribunal misto: dal quale, giustificato che sia il titolo oneroso, non si mancherà ordinare, che si facciano godere dagli ecclesiastici quelle franchigie, che loro converranno di giustizia.

XXI. Quello che si è disposto per li Cherici, e Preti latini, avrà ancora luogo per li Preti, e Cherici greci, ancorchè sieno ammogliati: i quali dal giorno, che saranno promossi al Suddia-

diaconato, godranno ancor essi la franchigia di sei tomola di farina l'anno, e tutte le altre, che in quel tal luogo si godono da' Preti latini sopra altre specie di viveri.

XXII. Finalmente i Cherici, e Diaconi selvatici; gli Eremiti, le Bizzoche, e chiunque patentato, o privilegiato, con qualunque nome si chiami, sia delle Curie ecclesiastiche, sia de' luoghi pii, e di Abazie, anche Cardinalizie, non dovranno godere di alcuna delle sopraddette, o di qualunque altra esenzione; ma ognuno di essi resterà soggetto al pagamento di tutti i dazj, e di tutte le gabelle, ed a qualunque altro peso, a guisa degli altri laici.

## C A P O S E C O N D O .

### *Immunità Locale*

I. **R**ifugiandosi nel luogo immune qualunque de' delinquenti laici supposto reo di eccettuato delitto, ad ogn'istanza, e richiesta del laico Magistrato, cogl'indizj *ad capturam*, concedasi da' Vescovi, e loro Vicarj Generali in Città, e negli altri luoghi da' Vicarj foranei, ed in mancanza di questi dalla persona ecclesiastica più degna, che fa figura di superiore nel luogo, la licenza di trarlo dal sacro asilo coll'intervento di persona ecclesiastica, da destinarsi da' medesimi, e si consegnì alla Curia secolare coll'obbligo giurato *in scriptis* di ritenere il reo *nomine Ecclesie*, e di restituirlo alla Chiesa in caso si decida, che debba godersela; e non restituendosi, rimanga al Vescovo la facoltà di procedere contra' del Magistrato secolare colle pene canoniche di violata immunità.

II. Nel caso che rispetto agli accennati delinquenti detta licenza fusse negata, dopo ricercata nel modo detto di sopra, sia lecito al Giudice laico, senza timore d'incorrere nelle censure, estrarre il delinquente con tutta modestia, e senza scandalo, coll'obbligo però in iscritto; come sopra, da trasmetterli alla Curia ecclesiastica del Vescovo.

III. Costituito il reo nelle carceri laicali, si formi dal Giudice secolare il processo informativo sopra il delitto, e nel termine di quattro mesi si esibisca alla Curia del Vescovo; e questi dentro il termine di un mese debba dichiarare, se il reo goda, o no.

IV. Quando poi il Giudice laico fra lo spazio di quattro mesi non esibisca il processo, dovrà il Vescovo richiederlo per

la restituzione del reo alla Chiesa ; la qual restituzione non potrà dal Giudice laico ritardarsi a forma dell'obbligo fatto nell'atto della consegna . E quando il Vescovo nello spazio prefisso di un mese non avrà dichiarato , s'intenda *eo ipso* devoluto il giudizio al Tribunal misto .

V. Perche possa il Vescovo dichiarare , che l'inquisito non goda del beneficio dell'asilo, bastino gl'indizj *ad torturam* .

VI. Dichiarandosi dal Vescovo , che il reo non goda , in tal caso debba cessare l'effetto dell'obbligo fatto dal Giudice laico nell'atto della consegna, detto di sopra: ed all'incontro dall'istesso Giudice laico dovrà farsi nuovo obbligo , del tenor di quello detto di sopra , di rimettere il reo in Chiesa, qualora il medesimo abbia nelle sue difese purgati gl'indizj sopra la qualità , che rende il delitto eccettuato ; restando ciò a carico della coscienza dello stesso Giudice laico .

VII. Dal giudizio del Vescovo non si ammetta al reo alcun ricorso , ma potranno tanto il Fisco laico , che il Fisco ecclesiastico ricorrere al Tribunal misto , al quale sia lecito impinguare , o ordinare nuovo processo , quando così stimi bene .

VIII. Che sotto nome di Vescovi s'intendono i veri Vescovi , e non già i Prelati inferiori di qualunque specie , quantunque abbiano proprio , e separato territorio , e giurisdizione quasi episcopale ; dovendosi per tali luoghi esser ricorrere o al Vescovo Diocesano , se il luogo è nella Diocesi , o pure al vicino : alla riserva bensì di que' Prelati inferiori , che avessero ottenuto , o che ottenessero dalla Sede Apostolica uno special' indulto di procedere in queste cause d'immunità locale .

IX. Non godranno per l'avvenire del beneficio dell'asilo tutti i seguenti .

X. Gl'incendiarj , cioè coloro , che *dolo malo* , e *data opera* metteranno , o faranno metter fuoco , o che *scienter* daranno ajuto , o consiglio a chi mettesse fuoco a qualunque Chiesa , luogo Sagro , o Religioso , o a qualunque casa abitabile ; sia tanto in Città , e luoghi abitati , quanto fuori di essi : come altresì a' tugurj costrutti *ad instar domorum* soliti abitarsi da contadini , o pastori , o sopra gli armenti , e le greggi , alle vigne , seminati , oliveti , selve , o qualunque altro podere abitato , coltivato , e fruttifero .

XI. Ricattatori , cioè a dire coloro , i quali conducono , e trasportano violentemente , o dolosamente *de loco ad locum* uomini , e donne , ivi ritenendogli per obbligargli a riscattarsi : Come altresì coloro , che per via di ambasciate , o lettere chieg-

chiedgono danaro, o altra cosa con minaccia di ammazzare le persone, o d'incendiare i beni di quei, a' quali son dirette, in caso che non faccian quello, che chieggono.

XII. Coloro, che *scienter, dolo malo, & animo nocendi* componono, vendono, o propinano il veleno, quantunque non sia seguita la morte della persona, che volea avvelenarsi, e nè tampoco abbia la medesima in effetto per qualche fortunato accidente preso il veleno.

XIII. Coloro, che fanno assassinare, o che per commissione data loro assassinano, o che a' suddetti scellerati danno ajuto, o consiglio, quantunque non vi sia seguita la morte, purchè però *deventum fuerit ad actum proximum, hoc est ad insultum, ita ut intervenerit vulnus.*

XIV. I grassatori, e ladri di strade pubbliche, e vicinali anche per la prima volta, che commettessero un tal delitto quantunque senz'alcuna offesa della persona del dirubato.

XV. Coloro, che di notte tempo aprono con chiavi false, o adulterine, con grimaldelli, ed altri strumenti le porte delle case, botteghe, fondachi, e magazzini; o pure, che rompono, e bruciano le suddette porte, o che entrano in tali suddetti luoghi per li tetti, o finestre, o per aperture fatte nelle muraglie, e rubano tanta quantità, per la qual cosa meritino secondo le leggi comuni, o municipali la morte.

XVI. Così parimente coloro, che in tempo di notte sotto nome di Corte, o con falsi pretesti di esser Ministri della giustizia, si fanno aprire dagli abitatori le porte delle case; ed ivi entrati rubano, o fanno violenza all'onestà delle donne di detta casa.

XVII. I falsificatori di cedole, o sieno fedè di credito, o di altre scritture de' pubblici Banchi, come altresì coloro, che falsificano ordini, per mezzo de' quali in pregiudizio della pubblica fedè esiggon danaro d'altri depositato ne' pubblici Banchi.

XVIII. I Mercatanti fraudolentemente decotti, i quali fingendo di esser falliti, nascondono il loro avere in frode de' loro creditori.

XIX. I Regj tesorieri della Città di Napoli, ed i perceptorii generali delle Provincie, i quali ritenendo, o ricevendo danaro regio dagli officiali inferiori, o da altri debitori della Regia Camera, per trasmetterlo alla cassa generale, commettono furto, o falsità in somma, che abbia luogo la pena ordinaria. Così pure il cassiere maggiore, e gli altri officiali, e ministri de' pubblici banchi, che rubano da quelli il danaro in

tanta quantità, che perciò debbano soggiacere alla stessa pena ordinaria. I Conservatori de' pegni, e gli altri Officiali, e Ministri de' pubblici Monti, che rubassero i pegni in tanta quantità da dover soggiacere alla medesima pena. E per ultimo coloro, quali essendo pubblici cassieri delle Università del Regno, rubano il danaro della cassa pubblica nella stessa notabile, e punibile quantità.

XX. Tutti i delinquenti, o rei di delitto di lesa Maestà nel primo, e secondo capo. E nel secondo capo, per quello che appartiene ad offese personali, fatte a' Ministri, ed Officiali per ragione del loro officio, debbano intendersi compresi coloro solamente, i quali facessero offesa personale, e non verba- le a quei Ministri, ed a quegli Officiali, che amministrano giu- stizia, ed esercitano giurisdizione, comunicata loro immediata- mente dal Sovrano, e non già dagli utili Padroni, e Baroni de' luoghi.

XXI. Coloro, che per forza estraggono, o fanno estrarre rei dalla Chiesa, o da qualsivoglia altro luogo immune.

XXII. Coloro, che tanto nelle Chiese, quanto ne i Cimiterj, o in qualunque altro luogo immune commettono omicidj, mutilazioni di membri, o qualsivoglia altro delitto, per cui *de jure communi intrat pena sanguinis, aut trirremium*: Come altresì coloro, che usciti dalle suddette Chiese, e luoghi immuni commettono i medesimi delitti.

XXIII. Coloro, che si abusano del confugio; anche per la prima volta, si estraggano da quello d'ordine del Vescovo, o d'ordine del medesimo si trasportino in altra Chiesa; nel qual trasporto non possano essere molestati dalla curia secolare *sub poenâ violatæ immunitatis*; e s'intimi loro, che abusandosi del confugio per la seconda volta, sarà dichiarato dal Vescovo, che non godono più veruna sorte d'immunità Ecclesiastica. Ed affinché da' Vescovi del Regno possa farsi speditamente una tal dichiarazione, sarà da Sua Santità conceduta loro una volta per sempre la facoltà, acciocchè non debbano in ciascun caso, che potrà occorrere di doverne far uso, scriverne in Roma per mantenerla.

XXIV. Che a coloro, che si rifugiano nelle Chiese, o luoghi immuni, i Vescovi, i Vicarj foranei, o chiunque fa figura di Superiore Ecclesiastico in Città, o in qualunque altro luogo della Diocesi, faccian subito toglier le armi, implorando, quando vi sia di bisogno, il braccio della curia secolare; la quale facendo istanza a i suddetti Superiori Ecclesiastici, che si levino

le

le armi dalla Chiesa, e luoghi immuni, sieno tenuti i medesimi dare la licenza di estrarle coll'intervento di persona ecclesiastica e non volendosi accordare da' suddetti Superiori ecclesiastici la licenza, sia lecito alla Potesà secolare estrarre le dette armi: le quali anche nel caso, che si tolgano a i rifugiati da' Superiori ecclesiastici, dovranno consegnarsi al Magistrato laico, premessa la protesta da farsi dalla medesima persona ecclesiastica a tenore del *Cap. Pralatis de homicid. in 6.*

**XXV.** Qualora dovrà farsi qualche perquisizione in Chiesa, o in altro luogo immune, di cosa rubata, o di contrabbando, o di scrittura, o di danaro, o robe occultate da' contumaci, o che in qualunque maniera possano al Fisco appartenere; dovranno i Ministri (senza però esser tenuti a manifestare il luogo preciso, ed individuo) chiederne la licenza, a' Superiori ecclesiastici, la quale dovrà accordarsi in Città dal Vescovo, e negli altri luoghi della Diocesi da' Vicarij foranei, ed in lor mancanza dalla persona più degna, che fa figura di Superiore ecclesiastico (eccettuati però i Monasterij di monache, e Conservatorij di donne;) ottenuta la licenza, si farà la perquisizione coll'intervento di persona ecclesiastica, e ritrovandosi contrabbando, o roba rubata, o qualunque altra roba, o cosa delle dette di sopra, premessa dalla medesima persona ecclesiastica la protesta da farsi a tenore del *Cap. Pralatis de homicid. in 6.* si estrarrà, e si consegnerà alla Curia laicale: anzi che chiedendosi dalla medesima la licenza suddetta a i Superiori ecclesiastici, se le fusse negata; potrà in tal caso da se stessa procedere alla detta perquisizione, ed estrazione, senza timor d'incorrere nelle censure; a riserva però sempre, come sopra, de' Monasterij di monache, e de' Conservatorij di donne.

**XXVI.** Per l'avvenire non goderanno il beneficio dell'Immunità i seguenti luoghi.

**XXVII.** Le Chiese rurali esistenti fuori delle Città, e luoghi abitati, nelle quali non si conserva il Venerabile, eccettuamente le Parrocchie, e le Chiese filiali delle medesime, nelle quali si esercita la cura delle anime; con dichiarazione, che tanto rispetto alle suddette Chiese rurali riserbate, quanto a riguardo di tutte le altre Chiese, che sono in Città, ed altri luoghi abitati, non debba il beneficio dell'asilo distendersi, quanto all'esteriore, ad altro che all'atrio, quando sia circondato di muro, a' portici, scale, e porte, tanto anteriori, che laterali, ed ed alla facciata anteriore solamente.

**XXVIII.** Le Cappelle, e gli Oratorj esistenti nelle case de'

par-

particolari, e Magnati, quantunque abbiano privilegio di Cappelle pubbliche, e l'adito in istrada pubblica. Così parimente tutte le Cappelle delle fortezze, e castelli chiusi, ancorche si conservi in esse il Santissimo Sacramento.

**XXIX.** I Campanili separati dalle Chiese, e dalle muraglie di esse.

**XXX.** Le Chiese dirute, ed abbandonate colla precedente profanazione, che si ordinerà a' Vescovi, ed Ordinarij de' luoghi rispettivamente di fare.

**XXXI.** Gli orti, e giardini, ed altri luoghi di Chiesa, o di qualsivisa altra casa religiosa, i quali non sono circondati da muraglie, e non sono compresi nella clausura.

**XXXII.** Le botteghe, e le case attaccate alle muraglie delle Chiese, o de' Monasterj, o di qualsivisa altra casa religiosa, quantunque abbiano interna comunicazione colle medesime, purchè non sieno comprese nella clausura.

**XXXIII.** Le case, in cui abitano i Sacerdoti, o altri Ecclesiastici, ancorche abbiano l'ingresso nella Chiesa, eccettuate ne però le case, ove abitano Parrochi, ed altri ecclesiastici destinati alla cura, e custodia della Chiesa, purchè bensì tali case si abitino da essi stessi, e non da altri: le quali avendo l'immediata comunicazione interiore colla stessa Chiesa, goderanno del sacro asilo, non ostante, che abbiano la porta coll'uscita in istrada pubblica.

**XXXIV.** La Bolla della santa memoria di Clemente XII., che incomincia: *In supremo justitiae solio*: perciò, che riguarda omicidj, rispetto all'immunità locale, avrà luogo nel Regno di Napoli nella maniera stessa, che ha luogo nello Stato Ecclesiastico, in tutto ciò, che non è contrario alla presente disposizione. Anzi sapendo la Santità di Nostro Signore non senza dispiacere del suo pietosissimo animo, quanto sia grande il numero degli omicidj, che succedono ciascun anno nel detto Regno; acciocchè col rigor delle pene possa porsi qualche freno a tanto male, permette, e concede, che tutti gli omicidi cogli indizj *ad capturam*, e col praticar tutto il di più, che si dispone negli articoli *I. e II.* di questo capo, sieno estratti da qualunque luogo immune, e custoditi nel carcere laicale, colla condizione bensì, che se l'omicidio commesso sarà stato affatto casuale, o *ad justam sui defensionem cum moderamine inculpatae tutelae*, l'autore di tal omicidio dovrà subito rimettersi in piena libertà: rimanendo a' Giudici laici la facoltà di procedere contra tutti gli altri omicidj a tenor delle leggi, e di quel tanto, che si è disposto in que.

questo capo per que' rei , che si potranno estrarre da' luoghi immuni.

XXXV. Siccome ancora dovranno aver luogo nel Regno di Napoli la Costituzione di Gregorio XIV. che incomincia: *Cam alias*: e l'altra di Benedetto XIII. che incomincia: *Ex quo Divina disponente Clementia*: in tutto ciò, che parimente non farà contrario alla presente disposizione.

### C A P O T E R Z O .

#### *Immunità Personale.*

**L** A Riserva de' soli veri Chericici, che hanno i requisiti prescritti da' Sagri Canoni, e delle persone religiose dell'uno, e dell'altro sesso, che vestendo l'abito religioso vivono collegialmente sotto la disciplina, ed ubbidienza de' legittimi Superiori, o pure, che si trovano destinati da' loro legittimi Superiori agli impieghi necessarj fuori de' Monasteri, i quali tutti debbono godere il privilegio del foro in conformità de' Sagri Canoni: niun'altra persona, con qualunque nome si chiami, godrà, o potrà pretender di godere esenzione alcuna dal foro laicale. Eccettuati solamente i Curfiori de' Vescovi, a' quali si farà godere quell'esenzione, che si dirà qui appresso.

II. I Chericici conjugati, i quali hanno i requisiti prescritti dal S. Concilio di Trento *cap. 6. sess. 23. de reform.*, e che non esercitano arti, o negozj indegni dello stato Chericale, debbono godere il privilegio del foro in tutte le cause puramente criminali, che vengono criminalmente trattate; ma non già rispetto alle cause criminali, che riguardano l'interesse delle Parti, e che si trattano in forma di giudizio civile: ma sì per queste, come per tutte le cause civili rimarranno sottoposti alla cognizione, e determinazione de' Giudici laici, da' quali potrà procedersi contra di essi coll'esecuzione solamente *super bonis*; ma se per mancanza di beni fusse bisogno di carcerargli, se ne dovrà dimandar prima l'*exequatur* al Giudice ecclesiastico, dal quale non dovrà negarsi. Affinchè poi tali Chericici conjugati godano senza verun contrasto delle Curie laicali il suddetto privilegio del foro, dovrà essere lor cura di giustificare ogni anno avanti l'Ordinario del luogo, in cui hanno il domicilio, di aver osservati gli accennati requisiti, e di riportarne dall'istesso Ordinario una declaratoria in iscritto da concedersi *gratis*. Le mogli poi, e i figli de' medesimi non dovranno godere di verun

privilegio del foro, *nec durante, nec soluto matrimonio*.

III. Rispetto al delitto dell'assassinio commesso da qualunque Cherico, o altra persona ecclesiastica, prevenendo il Giudice laico nella cattura dell'inquisito, potrà ritenerlo *nomine Ecclesie* nelle carceri laicali, e formare il processo: ma prima di procedere alla sentenza, ed all'esecuzione della medesima, dovrà aspettare la declaratoria del Tribunal misto *super qualitate assassinii*, la quale dovrà darsi dal medesimo, veduto il processo fatto dalla Curia laicale, *servatis servandis*, e sentito il reo nelle sue difese: pel qual effetto dovrà dalla Curia laicale esibirsi il processo al suddetto Tribunal misto dentro lo spazio di quattro mesi.

IV. Trovandosi qualunque persona ecclesiastica con roba di contrabbando, non sarà lecito alle Curie, e Ministri laici di arrestarne, o carcerarne la persona.

V. Potranno i Vescovi, ed altri Ordinarij, che tengono giurisdizione quasi Vescovile, avere un numero prefisso di Cursori, cioè due, o tre coloro, che hanno picciole Diocesi: il doppio numero, cioè quattro, o sei, secondo la loro ampiezza, quei, che governano Diocesi mediocri: il triplo coloro, che hanno le Diocesi più grandi secondo la pianta, che se ne farà: dodici l'Arcivescovo di Napoli, e dodici parimente Monsignor Nunzio.

VI. A' detti Cursori, quando realmente esercitano sì fatto impiego, sarà lecito portar armi non proibite dalle Reg. Prammatiche, purché dopo essere stati destinati al carico di Cursori, producano in Napoli al Reggente della Gran Corte della Vicaria, in Terra di lavoro al Commessario di Campagna, e nelle altre Provincie del Regno al Preside Provinciale, l'autentico documento di non trovarsi inquisiti, e dieno a' medesimi notizia della patente di Corsore ottenuta dal Vescovo, o da altro Ordinario, cui debbano servire.

VII. I suddetti Cursori, durante il lor impiego, ed esercizio, godranno l'esenzione dal foro laicale, in quanto alla restrizione personale, per le cause civili, miste, e criminali. Ciò bensì dee intendersi per quelle sole cause, che non meritano la pena della morte, o di galera; nelle quali procederanno contra di essi, o i Governatori regj vicini, o altri Giudici, e Ministri regj, siccome più piacerà a Sua Maestà; ma non già le Corti Baronali, alle quali sarà solamente permesso di arrestargli per li suddetti delitti, e di darne parte al Giudice, o Ministro regio, che dovrà procedere.

Nel

VIII. Nel caso, che dalla sentenza del Vescovo, o di altro Ordinario in ciascuna delle sudette cause appartenenti a' Curfiori, alcuno si sentisse gravato, e volesse avvalersi dell'appellazione, del ricorso, o di altro rimedio dalle leggi approvato; potrà ciò fare o al Metropolitano, o al Tribunal misto; e questo per non gravar le parti, destinerà due Giudici *in partibus*, uno Ecclesiastico da eleggersi da i Ministri Ecclesiastici del Tribunal Mistto, e l'altro da eleggersi da' Ministri Laici del medesimo Tribunale: e questi due Giudici decideranno la causa in grado del rimedio proposto. E quando avvenisse, che costoro nel giudicare fusero discordi, la causa debba giudicarsi dal medesimo Tribunal misto, la sentenza del quale senz'appellazione alcuna dovrà eseguirsi. Per quelle cause poi spettanti a' Curfiori de' Metropolitani, e di altri Prelati soggetti immediatamente alla Sede Apostolica, le quali saranno giudicate in prima istanza da' medesimi Metropolitani, o da altri Ordinarij esenti, l'appellazione, o qualunque altro de' suddetti rimedj dovrà indirizzarsi al Tribunal misto; il quale giudicherà nella forma detta di sopra.

IX. Per minorar ancora il numero degli esenti, dovranno gli Ordinarij de' luoghi da ora innanzi servirsi de' Cherici per Ministri delle loro Cancellerie; e volendosi prevalere di Secolari, godrà il privilegio del foro il solo Cancelliere, o sia Mastro d'atti della Curia, nella maniera bensì detta di sopra per li Curfiori.

X. Oltre a' Curfiori, ed al Cancelliere, o Mastro d'atti, nella maniera spiegata di sopra, niun'altra persona laica, quantunque patentata sotto qualunque nome e titolo, come nè pure i Romiti, e Cherici selvatici, godrà esenzione alcuna dal foro laicale.

XI. Avendo udito Sua Santità, che alcuni Vescovi del Regno, dopo aver condannato per omicidj, ed altri gravi, e capitali delitti, alla pena della galera in vita, o pure per sette anni, o al carcere per detto tempo qualche delinquente Cherico, o Ecclesiastico del suo foro; si avanzano ad assolvergli con ammettergli a composizione pecuniaria; quindi è, che per togliere lo scandalo de' popoli, ed i pericoli, che possono succedere nel vedere i parenti dell'ucciso non solo ripatriare, ma anche in piena libertà l'omicida; ordina, che in avvenire non debbano, nè possano assolvere per via di composizione pecuniaria tali delinquenti; e che non ostanti tali composizioni, ed assoluzioni, che in avvenire fusero fatte da' medesimi Vescovi, il delinquente così assoluto possa carcerarsi, e punirsi colla pena

medesima; specificata nella sentenza, da Metropolitanì; ed in caso che la composizione, ed absoluzione fusse fatta dal Metropolitanò, possa il Vescovo viciniore far carcerare, e punire il delinquente; ed il Vescovo sarà obbligato a restituire alla parte il danaro, che avesse ricevuto.

C A P O   Q U A R T O.

*Requisiti de' Promovendi agli Ordini.*

**A**Vendo la Sede Apostolica in varie occasioni, e tempi prestî diversi espedienti, per moderar nel Regno di Napoli il numero degli Ecclesiastici, e specialmente Gregorio XV., quando con decreto di una Congregazione particolare di Signori Cardinali del primo di Luglio 1623. furono a quest' effetto stabilite alcune profittevoli ordinazioni, e non essendosene finora veduti quegli effetti, che si desideravano: quindi bramando Nostro Signore dar a questo disordine pronto, ed efficace riparo, e che nel tempo medesimo si stabilisca in esso una disciplina, in vigor della quale gli Ecclesiastici del Regno si rendano veramente utili alla Chiesa, e di edificazione a' popoli; si è perciò la Santità Sua compiaciuta commetterne l'esame ad alcuni Signori Cardinali, i quali avendo su di ciò fatte le dovute diligenze, finalmente sono in istato di consigliar Sua Beatitudine a publicar un decreto, che contenga in sostanza i seguenti punti: con dichiarazione però, che con questo non s'intenda in cos'alcuna derogare agli usi, e consuetudini di quelle Diocesi, dove si osserva maggior disciplina.

I. Niuno potrà esser da ora innanzi promosso alla prima tonsura, se non che a titolo di Beneficio, o Cappellania perpetua, le di cui rendite, detratti i pesi, ascendano almeno alla metà della tassa stabilita pel Patrimonio sagro nella Diocesi del promovendo.

II. Giudicando qualche Vescovo veramente utile, o necessario alla Chiesa conferir la prima tonsura a qualche giovane; benchè non abbia verun Beneficio, potrà farlo; ma nel solo caso, che abbia il medesimo una pensione Ecclesiastica perpetua della rendita, che ascenda almeno alla metà della tassa stabilita pel Patrimonio sagro nella sua Diocesi; o l'intero patrimonio: il quale, per evitar qualunque frode, ed inganno, non potrà costituirsi da ora innanzi, che unicamente sopra beni stabili, o sopra annue rendite fisse, e dovrà regularsi a tenore della tassa

Ta sinodale di ciascuna Diocesi, purchè non sia esso patrimonio nè in minor somma di ventiquattro ducati, nè in maggiore di quaranta.

III. Oltre al requisito del Beneficio, Cappellania perpetua, o pensione Ecclesiastica perpetua, nella maniera spiegata di sopra, o del l'intero patrimonio, a niuno potrà conferirsi la prima tonsura, il quale dopo aver terminati diece anni di sua età non sia andato a dimorar almeno per un triennio in qualche Seminario, o convitto Ecclesiastico; e dove ciò non possa farsi, non abbia almeno portato per tre anni l'abito Chericale con licenza del proprio Ordinario, ed in tutto il triennio, o almeno per la maggior parte delle Feste di Precetto di ciascuno de'tre anni non abbia servito a qualche Chiesa, nella maniera, che gli sarà dal proprio Vescovo prescritta, computando questo servizio colla dimora, che avrebbe dovuto fare in qualche Seminario, o convitto Ecclesiastico.

IV. Volendo qualche giovane condursi in qualche pubblica Università, o in altro luogo a fine d'ivi applicarsi alle scuole, ed agli studj potrà farlo: ed il tempo, che ivi dimorerà, potrà servirgli di requisito a fine di prendere la prima tonsura, come se stesse in un Convitto Ecclesiastico; purchè però lo faccia colla permissione del proprio Vescovo, e colle sue lettere commendatizie si presenti al Vescovo del luogo, e colla direzione di questo si faccia assegnare al servizio di qualche Chiesa, portando l'abito chericale, e prestando quivi per un triennio, o almeno per la maggior parte di ciascuno de'tre anni, come sopra, quel medesimo servizio alla Chiesa assegnatagli, che presterebbe dimorando nella propria Diocesi; con condizione espressa, che volendo esser iniziato alla prima tonsura, debba ottener le lettere testimoniali del Vescovo del luogo, dove ha dimorato, *de vita, & moribus*, e di aver esattamente adempito quanto gli è stato prescritto: a vista delle quali potrà esser promosso.

V. Dal qual obbligo si debbano eccettuar solamente coloro, che sono artati, cioè a dire, che sono chiamati in virtù della fondazione a qualche Beneficio, o qualche Cappellania Ecclesiastica vacante: i quali potranno promoverli alla prima tonsura, quantunque non abbiano potuto osservar le regole prescritte, cioè la delazione dell'abito chericale, la frequenza delle scuole, e de' Sacramenti, ed il servizio triennale della Chiesa, e quantunque non abbiano l'età ne' precedenti articoli determinata; ove si tratti di beneficj fondati prima del S. Concilio di Trento: con dichiarazione inoltre che dalle disposizioni di sopraccennate,  
sin-

s'intendano eccettuati coloro , che sono artati nel solo caso , in cui il Beneficio , o la Cappellania sia veramente Ecclesiastica , cioè fondata coll'autorità Ecclesiastica perpetua , e debba provedersi *titolo collativo* , o d'istituzione, e che i padroni di essi non possano differire oltre al tempo stabilito da' Sagri Canonici la nomina e presentazione a i medesime con condizione finalmente, che le rendite di detti Beneficj, e Cappellanie Ecclesiastiche debbano, detratti i pesi, costituire almeno la metà di quel , che importa la tassa del patrimonio sagro stabilita nella propria Diocesi del promovendo.

VI. E perche talvolta essendo molti chiamati allo stesso Beneficio, o Cappellania Ecclesiastica , sono gli Ordinarij costretti a conferire a tutti la prima tonsura a fine di rendergli capaci del Beneficio , o della Cappellania , donde ne siegue l'inutile molteplicità de' Cherici , non potendo il Beneficio , o Cappellania conferirsi , che ad un solo: perciò quando questo accada da ora innanzi , basterà , che presentandosi nel tempo congruo avanti il proprio Ordinario coloro, che pretendono aver diritto al controverso Beneficio, o Cappellania , e ritrovandosi dal medesimo idonei così *quoad scientiam* , che *quoad bonos mores* , e che non abbiano impedimento canonico , per esser promossi alla prima tonsura ; spedisca loro le lettere testimoniali sopra la detta idoneità, e di non aver impedimento canonico, per esser promossi alla prima tonsura: in virtù delle quali potranno essi istituire la lor pretensione , e proleguir la causa avanti al Giudice Ecclesiastico anche in concorso di Cherici pretendenti ; appunto come se avuta avessero già la prima tonsura : la quale potrà poi conferirsi a colui , che terminata la causa , avrà ottenuto il Beneficio , o Cappellania , riputandolo a tal'effetto artato , e facendogli godere que' privilegj , che a' medesimi di sopra sono stati conceduti .

VII. Dopo essere stati così ordinati alla prima tonsura, dovranno tutti i cherici, compresi anche gli artati, seriamente applicarsi così allo studio, come alle opere di pietà, per rendersi degni di ascendere agli Ordini sagri, avendo l'età legittima: al qual'effetto dovranno continuar a dimorare in qualche Seminario, o Convitto ecclesiastico , e non potendo ciò fare , dovranno almeno prestare per ogni anno, o per la maggior parte di esso, come sopra, nella Chiesa, loro assegnata dal proprio Ordinario, quel servizio, che dal medesimo verrà loro prescritto; o dimorando in qualche Università, o altro luogo, per proleguir le scuole, e gli studj, dovranno adempir quelle medesime

me

me cose di sopra ordinate per coloro, che debbon esser iniziati alla prima tonsura .

VIII. Dovranno tutti i Cherici così di prima Tonsura, come di Ordini minori far costare nel principio d'ogni anno avanti gli Ordinarij, de' luoghi, ne' quali anno il domicilio, di aver osservati i requisiti del S. Concilio di Trento intorno all'abito e tonsura Chericale, ed intorno a tutte le altre cose stabilite di sopra; e ciò mediante l'attestazione del proprio Rettore, e Superiore del Seminario, o Convitto ecclesiastico per quei, che sono in Seminario, o in Convitto ecclesiastico; e per quei Cherici, che non sono in Seminario, nè in Convitto ecclesiastico, mediante le attestazioni de' Parrochi, e Rettori delle Chiese, alle quali sono ascritti, intorno alla delazione dell'abito, e tonsura Chericale, frequenza de' Sacramenti, e servizio della Chiesa, e colle attestazioni de' Maestri, e Lettori intorno alla continuazione delle scuole, e studj, ed alla delazione dell'abito, e tonsura Chericale. Ed all'incontro dovranno gli stessi Ordinarij tener pubblicamente appesa nella Sagrestia della loro Cattedrale, affincbe possa da tutti leggersi, una tabella, in cui dopo di aver riconosciuta la sussistenza delle dette attestazioni, le quali dovranno rimanere nella loro Cancellaria, faranno cancellare dalla medesima ogni anno i nomi di coloro, che ritroveranno non aver esattamente osservati i requisiti predetti: e per lo contrario faranno registrarvi i nomi solamente di quei, che gli avranno osservati, a' quali consegneranno ogni anno *gratis*: una declaratoria in iscritto, acciocchè possa da' medesimi senz'alcun contrasto goderli di tutt'i privilegi Chericali. De' quali privilegi all'incontro non goderanno que' Cherici di prima tonsura, o di Ordini minori, che per non aver osservati i suddetti requisiti, saranno stati cancellati dalla detta tabella da tenersi pubblicamente in Sagrestia, e non avranno la menzionata declaratoria del Vescovo.

IX. I Vicarij Capitolari non potranno da ora innanzi senza il voto del pieno Capitolo, da darsi nel luogo solito Capitolare per maggioranza di voti segreti, da calcolarsi secondo il costume di ciascun Capitolo, e da registrarli negli atti capitolari, concedere le lettere dimissoriali a' laici, benchè sono realmente artati per ragion di Beneficio, o di Cappellania, che sia veramente ecclesiastica nel modo spiegato all' *Art. V.*, o pure a coloro, che avendo già la prima tonsura, sono presentati a qualche Beneficio, o Cappellania, che *acta requirat certum ordinem*; e coll'espressa condizione, che così nell'uno, che nell'altro

caso colui, che chiede di esser promosso, non sia stato al tre volte rigettato dal Vescovo antecessore, ma ove si tratti di persone, che non sono veramente artate nel senso di sopr'acennato, non potranno concedere le lettere dimissoriali, nè pure *post annum luctus Ecclesie*, senza una espressa licenza della Sagra Congregazione del Concilio.

X. Chiunque farà promosso alla prima Tonsura, agli Ordini minori, o agli Ordini sagri contra la forma prescritta nel presente regolamento, oltre alle pene di sopr'acennate, rimarrà perpetuamente sospeso dall'esercizio dell'Ordine già conferitogli; e chi l'avrà così ordinato, o pure gli avrà a tal effetto concesse le dimissorie, se sarà Vescovo, sarà sospeso per un anno dalla collazione degli Ordini, e dall'esercizio de' Pontificali; e non essendo Vescovo, ma Prelato inferiore coll'uso de' Pontificali, sarà sospeso per sempre dall'esercizio de' medesimi; e non avendo l'uso di essi, come pure qualunque altra persona costituita in dignità, per sempre sarà sospesa dall'esercizio dell'Ufficio, e de' suoi Ordini.

C A P O   Q U I N T O .

*Visite, e rendimento di Conti delle Chiese, Estaurite, Confraternite, Ospedali, Conservatorj, ed altri simili luoghi Pii fondati, e governati da laici.*

I. **A** Riserva delle Chiese, e luoghi Pii, che sono sotto l'immediata Regia protezione, sia perchè sono di regia fondazione, e dotazione, o perchè *in limine foundationis* sono state messe sotto l'immediata protezione Regia, si potranno da' Vescovi, ed altri Ordinarij de' luoghi visitare, *quoad spiritualia tantum*, tutte le Chiese, Cappelle, Staurite, Confraternite, ed altri simili luoghi Pii laicali amministrati, e governati da' laici, ancorche per qualunque altro titolo, diverso dagli espressi di sopra, sieno sotto la Regia protezione.

II. Oltre a ciò si potrà da' medesimi Vescovi, ed Ordinarij destinar persona, che co' Razionali, o sieno Deputati, che faranno eletti da chi spetta secondo il solito, intervenga alla revisione de' conti, che ciascun anno impreteribilmente si dovranno rendere dagli amministratori de' suddetti luoghi Pii non sottoposti all'immediata Regia protezione, come si è detto di sopra. Con questo bensì che la detta persona destinata dal Vescovo, o

fia

sia Ordinario , 'debba intervenirvi *omnino gratis* , e senza interesse del luogo Pio .

III. Dopo fatto l'esame, e revisione de' conti ; risultando da essi, che gli amministratori sieno debitori, e perciò venendo significati , la significatoria si dovrà spedire da i suddetti Razionali , e Deputati insieme colla persona destinata dal Vescovo: e tal significatoria spedita nella maniera suddetta avrà la via esecutiva , *prout de jure* .

IV. La persona in tal forma significata rimarrà *ipso facto* privata dell'esercizio del suo impiego, nè potrà esser ammessa, o reintegrata nell'esercizio, se non nel caso, che paghi immediatamente dopo la significatoria, o pure in grado di revisione venga assolta dal Giudice. L'esecuzione poi della significatoria, trattandosi contra di persone laiche, dovrà farsi dal Giudice Laico, e contra delle persone Ecclesiastiche dovrà farsi dal Giudice Ecclesiastico.

V. Dovrà il Tribunal misto , da erigersi in Napoli , invigilare , e soprantendere , che quanto ne' precedenti articoli si è disposto intorno alla visita , e rendimento de' conti degli Ospedali , Staurite , Confraternite , ed altri luoghi pii laicali governati , ed amministrati da' laici , che non sono sotto l'immediata regia protezione nel modo spiegato di sopra , sia fedelmente osservato , coll'invigilar primieramente , che gli Amministratori de' suddetti luoghi pii rendano infallibilmente ogni anno i conti nella maniera spiegata nel precedente numero secondo . 2. Col decidere tutte le liti , che possono insorgere ad occasione , ed intorno al rendimento de' conti . 3. Dovrà il medesimo Tribunale misto invigilare , e soprantendere , che i suddetti luoghi pii sieno bene amministrati , con farsi delle lor rendite l'uso , che si conviene , secondo la natura , e gli obblighi di ciascuno d'essi .

VI. I luoghi pii , che sono amministrati , e governati da sole persone Ecclesiastiche , debbono solamente visitarsi dagli Ordinarij tanto nello spirituale , quanto nel temporale , purché non sieno sottoposti all'immediata regia protezione nella maniera spiegata di sopra ,



## C A P O S E S T O :

*Cause, e delitti, ne' quali i Giudici Ecclesiastici potranno procedere anche contra de' Laici.*

I. **O**ltre alle materie di fede, ed a i delitti di eresia, che non si controverte, che sieno di privativa cognizione de' Vescovi, i Laici, i quali avranno la fragilità e temerità di celebrar la Santa Messa, o di esercitar altre funzioni all'ordine sacro appartenenti, o di ascoltare le sacramentali confessioni, faranno privatamente processati e puniti dalla sola Potestà Ecclesiastica.

II. La cognizione, e punizione del delitto di poligamia parimente apparterrà alla sola Potestà Ecclesiastica.

III. Spetteranno parimente a' soli Giudici Ecclesiastici privatamente le cause matrimoniali, nelle quali si tratti sopra la validità, o invalidità sì del matrimonio, come degli sponsali.

IV. Così pure faranno di privativa giurisdizione Ecclesiastica le cause beneficali, purchè non si tratti di *jus patronati* regj, o feudali per quelle sole cause, la decisione delle quali principalmente dipende dal vedere, se il patronato sia annesso, o no, al feudo; o *de universitate honorum* negli altri patronati laicali.

V. Oltre a i suddetti casi non dovrà porsi impedimento alcuno a' Superiori ecclesiastici di procedere contra i laici, secondo la disciplina della Chiesa, e le regole canoniche, con sole pene spirituali, anche di censure, contra de' peccatori pubblici, scandalosi, e precise contra de' sacrilegi, degli adulteri, de' concubinarj, degli usuraj, de' bestemmiatori, e consimili.

VI. Con dichiarazione finalmente, che ne' delitti, come il furto della sacra pisside colle particole consecrate, di bestemmie, e simili, se dal processo risulterà, che il reo laico sia sospetto di eresia, dovrà il Giudice laico secondo quel che fin'ora si è praticato, e si pratica in Regno, rimetterlo al Giudice ecclesiastico, *ut procedat super heresi*: dal qual Giudice ecclesiastico, proferita che egli avrà la sua sentenza, o assolutoria *ab heresi*, o condannatoria, dovrà poi colta solita protesta del *cap. Prelatis de homicid. in 6.* consegnarsi il reo al Giudice laico, *ut procedat ad ulteriora*.

( 27 )

C A P O   S E T T I M O .

*Introduzione de' libri forestieri.*

**P**rima di permettersi l'estrazione de' libri forestieri dalla Dogana di Napoli, se ne farà de' libri dar nota, cioè una copia dell'originale, che suol darsi al Ministro Regio destinato su questo affare, al Signor Cardinale Arcivescovo; dal quale dopo si farà esaminata con tutta la maggior brevità possibile, per non essere di danno a poveri libraj, in caso vi trovi libri contrarj alla nostra Santa Fede Cattolica, ed a' buoni costumi, se ne manderà dal medesimo nota al suddetto Ministro Regio, acciocche possa da lui farsene il debito uso, per impedir il corso a' libri notati, come perniciosi, primache sieno stati esaminati da' Teologi, e da altre persone abili. E questo stesso si praticerà nelle Città Capi di Provincie, quando occorrerà, che vi s'introducano libri da paesi stranieri, col farsi dare al Vescovo del luogo copia della nota, che farà data al Ministro Regio.

Tutto ciò dee intendersi per li soli libri forestieri, che s'introducono nel Regno, perche rispetto a quei, che in esso si stampano, dovrà osservarsi il solito della revisione, ed approvazione anche degli Ordinarj prima di stamparsi, e pubblicarsi.

C A P O   O T T A V O .

*Materie Beneficiali.*

**I.** Concederà S. Santità indulto, che tutti i Beneficj tanto semplici, che residenziali, Canonicati, Dignità, Parrocchie, Badie, e Vescovati del Regno di Napoli, che sono di sua libera collazione, si debbano conferire dalla Sede Apostolica a i soli regnicoli; a riserva però solamente di ducati ventimila di pensioni, che la Santità Sua si riserberà, e fisserà sopra alcuni de' Vescovati, e delle Badie, che alla medesima piacerà trascegliere, e determinare tra tutti i Beneficj del Regno di Napoli, che non si provengono a Regia nominazione, per poterne disporre, come più piacerà alla stessa Santità Sua in beneficio de' suoi sudditi dello Stato Ecclesiastico.

**II.** Ugual quantità di annue pensioni, o pure l'equivalente somma in altra più commoda maniera con gradimento di S. M., la medesima Santità Sua riserberà sopra gli stessi beneficj, che non sono di nomina regia, a disposizione di S. M. Napoletana,

da conferirsi a' suoi sudditi del Regno di Napoli, che faranno nominati dalla stessa Maestà Sua.

III. Non ostante il suddetto indulto, tutti gli eseri, che si trovano esser già stati provisti nel Regno di Napoli di Vescovati, beneficj, o pensioni, debbono, durante la lor vita, goder di tali beneficj, o pensioni, de' quali, o delle quali si trovano già provisti, quantunque non sieno sudditi dello Stato Ecclesiastico: de' quali provisti bensì fino al giorno della sottoscrizione del presente Trattato dovrà darsi nota al Cardinal Acquaviva dentro lo spazio di due mesi. E tutto ciò oltre a i Beneficj, e Badie situate in Regno di Napoli, (delle quali si darà nota al suddetto Cardinal Ministro,) uniti, o unite, o pure i di cui frutti o in parte, o in tutto si trovano applicati a varie Chiese, Collegj, Monasteri, e case pie di Roma, o in altri paesi dello Stato Ecclesiastico, che dovranno continuar ad essere uniti, o unite, o applicati in perpetuo per lo stess'uso.

## C A P O   N O N O .

### *Tribunal Misto.*

I. **S**I formerà un Tribunal misto composto di cinque soggetti, cioè due Ecclesiastici da deputarsi da Sua Santità, e due Laici, o Ecclesiastici da deputarsi parimente da Sua Maestà, tutti quattro regnicoli. E circa il quinto, che dovrà esser sempre persona Ecclesiastica parimente regnicola, S. Maestà Napoletana nominerà tre soggetti, e S. Santità ne sceglierà uno.

II. Non dovrà l'ufficio, e l'impiego di questi cinque deputati durar più, che per lo spazio di un solo triennio da cominciare *u die captae possessionis*: dopo il quale s'intenda spirata *ipso facto* ogni lor facoltà, ed autorità, quando non fussero confermati per altro triennio con espresa, e nuova conferma da farsi con Brevi, o lettere patentali, cioè i quattro semplici deputati da quella Potestà, da cui sono stati rispettivamente eletti, ed il Presidente di comune, e nuovo espresso consenso di amendue le Potestà: con dichiarazione, che volendo S. Santità, o S. Maestà mutare, anche dentro il triennio, qualunque de' due soggetti da essi deputati, ed a quelli sostituire altri a loro arbitrio, e beneplacito, possan farlo, senz'allegarne alcuna causa, e senza chiederne, nè attenderne consenso veruno dall'altra Potestà.

III. Accadendo però nel fine del triennio la sede vacante, dovranno così il Presidente, come i due Deputati Ecclesiastici con-

ci-

rinovare nel loro impiego , quantunque , spirato il triennio , non sieno muniti d'altra conferma sino alla nuova provvista da farsi dal nuovo Pontefice .

IV. In caso di assenza , o di malattia di qualcuno de' due Deputati Ecclesiastici , sia lecito a Monsignor Nunzio *pro tempore* di surrogarvi per maniera di provvisione altro soggetto Ecclesiastico; come altresì in caso di assenza , o di malattia di qualcuno de' due deputati regj resti in arbitrio di S. M. , o della persona , a cui stimerà Ella di comunicare tal facoltà , di far lo stesso . Ed in caso che talvolta per assenza , malattia , o altro qualunque caso , anche legale , sia necessario , che altro soggetto supplisca le veci del Presidente ; allora supplirà interinamente colui , che tra i tre soggetti , nominati da S. Maestà , sarà stato scelto da S. Santità , per far le veci del Presidente ne' suddetti casi di assenza , o d'impedimento del medesimo : Tutto ciò però non debba intendersi in caso di mancanza per poche volte: nel qual caso sia lecito agli altri , che intervengono , di tener tribunale , non ostante l'assenza di qualcuno de' loro colleghi , purchè non sia più di due settimane .

V. Per lo servizio di questo nuovo Tribunale si deputerà dal medesimo quel numero di Ministri subalterni , ed in quel modo , che egli stimerà necessario . Ma dovendo talvolta far uso della famiglia armata , si servirà di quella della Potestà secolare , e delle carceri laicali contra de' laici , e de' cursori , e carceri Ecclesiastiche contra delle persone Ecclesiastiche .

VI. Si terrà questo Tribunale una volta la settimana , ed anche più , quando così richiede il bisogno , in qualche Monastero , o altro luogo più comodo della Città di Napoli , da prescegliersi .

VII. Alla riserva del Presidente , il quale dovrà sempre avere il primo luogo , sederanno gli altri deputati , di qualunque grado , o graduazione si sieno , secondo il luogo , che verrà loro destinato dalla sorte ; al qual fine se ne farà l'estrazione per bussola : con dichiarazione , che questa estrazione debba farsi al principio d'ogni triennio , quantunque restassero nell'impiego taluni deputati ; ma che accadendo mutazione nel corso dello stesso triennio , la persona surrogata debba occupare il luogo del suo predecessore .

VIII. Così il Presidente , come tutti i deputati , ed anche i Ministri subalterni , dovranno , prima di cominciar ad esercitare la lor carica , giurare nello stesso Tribunale *ad sancta Dei Evangelia* , secondo la formola da stabilirsi , non solamente di osser-

vare, e far osservare quanto viene stabilito nel presente trattato; ma altresì di non arrogarsi veruna sorte di giurisdizione, e di autorità, oltre a quella, che vien loro conceduta in virtù del presente stabilimento di questo Tribunale; cioè il Presidente nel pieno confesso del Tribunale, e tutti gli altri in mano del Presidente; con dichiarazione, che i medesimi, e ciascuno d'essi debbano rinnovare il detto giuramento nella forma prescritta di sopra, ogni volta che fossero confermati.

IX. Il Presidente non avrà autorità di risolvere da se medesimo, nè pure per modo di provvisione, e le commissioni dovranno distribuirsi in pieno Tribunale, com'era solito praticarsi in Collaterale. La decisione si farà alla pluralità de' voti, cominciando nel votare *ordine retrogrado*, cioè da quel deputato, che siede in ultimo luogo, di maniera che l'ultimo a votare sia il Presidente. I decreti dovranno emanarsi sotto il nome dello stesso Tribunale, e sottoscriversi da tutti cinque, secondo che parimente federanno il Presidente, ed i Deputati in Tribunale.

X. Questo Tribunale non dovrà avere altra incombenza, se non che primo di decidere, e terminare le controversie intorno all'Immunità locale, quando nasce dubbio se il reo debba, o no, godere il beneficio dell'asilo, nella maniera spiegata nell'*Artic. V. ed VIII.* dell'Immunità locale. 2. Di decidere alcune delle cause spettanti a' cursori de' Vescovi, ed altri Ordinarij, nella maniera che si è detto a suo luogo. 3. Di dichiarate *super qualitate assassinii*, commesso da un Chericco, o altra persona Ecclesiastica, quando il Giudice laico previene nella cattura di esso, nella maniera, che si stabilisce nell'*Artic. III.* dell'Immunità personale. 4. Di soprantendere, ed invigilare alla retta amministrazione de' luoghi pii laicali, cioè amministrati, e governati da' laici, con decidere le liti, che posson nascere intorno al rendimento de' conti degli amministratori di essi, nella maniera spiegata nel capo V. di questo Trattato. 5. Nel caso da qualche Comunità, o persona Ecclesiastica si pretenda convenirle *titulo vere oneroso* maggior quantità di franchigia di quella, si assegna nel presente Trattato, potrà riconoscere, se ciò sia vero, e determinare ciò, che sarà di giustizia, nella maniera spiegata nel Capo dell'Immunità Reale *Artic. XX.* 6. D'invigilare all'adempimento de' legati pii, col procurare ne' casi particolari, nella maniera che stimerà più propria, che i renitenti a soddisfare, se saranno laici, da' loro competenti Giudici laici sieno costretti all'adempimento de' legati pii; e se sa-

ran-

ranno Ecclesiastici, da' loro rispettivi Superiori, e Giudici Ecclesiastici. E finalmente d'invigilare all'osservanza del presente trattato, come si è detto di sopra.

XI. Quando il Vescovo nello spazio prefisso di un mese, da che gli sarà stato presentato il processo, non avrà dichiarato intorno alla qualità del delitto, se il rifugiato goda, o no; s'intenda *eo ipso* devoluto il giudizio a questo Tribunale, conforme si stabilisce coll' *Artic. IV.* del Capo II. del presente Trattato. Come pure, che avendo il Vescovo fatta la detta dichiarazione, sia lecito a questo Tribunale ricevere i ricorsi, che dalla medesima interponessero il Fisco Ecclesiastico, o il Fisco laico, ed impinguare, ed ordinar nuovo processo, stimando così bene; e successivamente veduti gli atti, e sentite le parti, confermare, o infermare inappellabilmente i giudicati de' Vescovi a tenor di quello, che sta risoluto coll' *Artic. VIII.* del suddetto Capo II.

XII. In tutti i casi suddetti dovrà procedere il Tribunale inappellabilmente, e privatamente a qualunque Ministro, Giudice, o Tribunale, tanto ecclesiastico, che laico, sia di qualsivoglia rango, anche di Monsignor Nunzio, o di qualsivoglia altro Giudice, o Ministro anche deputato, o delegato da S. M., che pretendesse procedere per via di regia protezione, e di economica provvidenza: con dichiarazione, che qualunque atto si facesse in contrario da altri Tribunali, o Giudici, così Ecclesiastici, che secolari, tanto della Città di Napoli, quanto del Regno, sia nullo *ex defectu jurisdictionis*; ed in caso d'inoservanza possano i Tribunali, e Giudici così laici, che ecclesiastici, residenti fuor della Città di Napoli, inibirsi dal Tribunale misto, ed a riguardo de' Tribunali di Napoli spedirsi dal medesimo le ortatorie, le quali abbiano forza d'inibizione: di maniera che qualunque atto fatto da' medesimi Tribunali, e Giudici di Napoli dopo le suddette ortatorie sia *ipso facto* nullo *ex defectu jurisdictionis*, come sopra.

XIII. Eccettuate le materie di sopra espresse nell' *Art. X.* di questo Capo, non potrà questo Tribunale ingerirsi in nessuna maniera in tutte le altre, che appartengono alla giurisdizione degli Ordinari, (le quali debbano avere il loro libero corso, tanto per le prime istanze, quanto per li ricorsi, ed in grado di appellazione;) nè ammettersi dal medesimo i ricorsi, o le appellazioni sotto qualunque pretesto, sotto pena di nullità di tutti gli atti, che si facessero in contrario, e di violazione del giuramento prestato per quest'effetto al Presidente, e Deputati.

XIV. Tutti gli atti, e spedizioni di questo Tribunale, così  
giu-

giudiziali , che estra giudiziali , dovranno farfi onninamente *gratis* , senza potersi niente esigere per ragion di scrittura , sigillo , sottoscrizione , registro , studio di processo , o qualsivoglia altra cosa : alla riserva delle sole copie , che si dovranno talsare a ragione di grana due per facciata , che sia scritta di righe ventidue per ciascuna facciata di carattere comune .

XV. Le spese , che sono necessarie per lo mantenimento del Tribunale , subalterni , e tutt'altro , si dovranno fare ugualmente a conto di S. Santità , ed a conto di S. Maestà , con quegli espedienti , che sopra di ciò pareranno più proprj all'una , ed all'altra Potestà .

## C A P O U L T I M O .

*Deroga alle disposizioni contrarie al presente Trattato .*

**P**Er l'intiera esecuzione del presente Trattato resteranno rivocati , ed annullati , come in virtù di questo articolo si rivocano , ed annullano , tutte le disposizioni , ordini , e decreti , così pubblici , che privati , fatti dall'una , e dall'altra Potestà , in tutto ciò , in cui sono contrarj alla presente disposizione , ed a quanto si contiene nel presente Trattato .

Dato dalle stanze del Palazzo Apostolico nel Quirinale in questo dì 2. di Giugno 1741.

*S. CARDINALE VALENTI. T. CARDINALE ACQUAVIVA.*

*Loco † Signi*

*D. CELESTINO ARCIVESCOVO  
DI TESSALONICA .*

*Loco † Signi.*

*Loco † Signi.*

## PLENIPOTENZE.

BENEDICTUS PP. XIV.



*Illece Fili noster salutem; & Apostolicam benedictionem. Pro singulari illa, ac prorsus paterna, qua carissimum in Christo Filium nostrum CAROLUM utriusque Siciliae, & Hierusalem Regem Illustrum complectimur, caritate, nihil optamus impensius, quam ut omnia, & singula, quae mutuam inter Apostolicam hanc Sanctam Sedem, & ejusdem CAROLI Regis Regnum Neapolis, quod est directi dominis ejusdem Sanctae Sedis, concordiam, tranquillitatemque quomodolibet interturbare possent, quemadmodum jamdudum interturbarunt, opportune praescriptis Sacerdotii, Regnique juribus in perpetuum, benediciente Domino, ad divini honoris, & ecclesiastica disciplina incrementam componere satagamus. Eapropter statim atque in hac sublimi sacrosancti Apostolatus specula altissimo divinae providentiae consilio constituti fuimus, certiores fieri volumus de omnibus, quae sub sel. record. Clemente PP. XII Praedecessore nostro ad effectum hujusmodi tractata, diuque discussa fuerant, etsi, ipso Clemente Praedecessore viam universae carnis ingresso, nondum ad optatum finem perducta fuissent; ut sublatis e medio dissidiis & contentionibus, tandem aliquando utrinque conciliarentur, & justitia & pax sese invicem oscularentur. Cum autem nonnullos ex S. R. E. Cardinalibus, qui cum circumspicione Tua sedulo cognoscerent, proponerent, ac tractarent omnia, & singula hujusmodi negotio transigendo absolvendoque necessaria, & opportuna deputaverimus, ac insimul eadem pro votis vicissim Nobis praesentibus proposita, discussa, ac prope composita fuerint: Hinc est, quod Nos motu proprio, & ex certa scientia, ac matura deliberatione nostris, deque Apostolicae potestatis plenitudine, ut debito fine tandem praemissa concludantur, ac in perpetuum stabiliantur, Te, de cujus fide, prudentia, integritate, & in rebus agendis dexteritate plurimum in Domino confidimus, in nostrum, & ejusdem Sedis Plenipotentiarium, tenore praesentium nominamus, constituimus, & deputamus; Tibique, ut nostro, dictaque Sedis*

*namque cum dilecto Filio nostro Trojano tit. S. Cecilia S. R. E.*  
*præfata Presbytero Cardinali de Aquaviva nuncupato, ac Ve-*  
*nerabili Fratре Cœlestino Archiepiscopo Theſſalonicenſi, quos ip-*  
*ſe CAROLUS Rex elegit, ac ſufficienti pariter ad hæc manda-*  
*to muniuit, omnia, & ſingula negotia huiusmodi conficere, &*  
*concludere, & confecta & concluſa manu tua ſubſcribere, ſigno-*  
*que tuo munire libere, & licite poſſis & valeas, plenam & am-*  
*plam facultatem harum ſerie concedimus & impertimur. De-*  
*cernentes validum & efficax fore quidquid earundem præſen-*  
*tium vigore Tu egeris, traſaveris, & concluſeris, id omne;*  
*quantum in Nobis eſt, acceptum, & gratum, firmumque ac va-*  
*tum habere, necnon obſervare, complere, & exequi in verbo*  
*Romani Pontificis promittentes. In contrarium facien. non*  
*obſtan. quibuſcumque. Datum Romæ apud S. Mariam Majo-*  
*rem ſub Annulo Piſcatoris die 11 Junii MDCCXXXI. Pon-*  
*tificatus Noſtri anno primo = D. Cardinalis PASSIONEUS =*  
*Dilecto Filio noſtro SILVIO S. R. E. Cardinali VALENTI GON-*  
*ZAGA nuncupato.*



**CARLO** per la grazia di Dio **RE** delle due Sicilie, di Gerusalemme, &c. Infante di Spagna, Gran Principe Ereditario di Toscana, &c.



*Tteso il vivo desiderio, che sin dalla nostra esaltazione al Trono di questi Regni abbiamo avuto di veder aggiustate, convenute, e terminate una volta per sempre le dispute, e controversie, che da alcuni Secoli a questa parte si sono originate, e dibattute trà li Tribunali Regj, ed Ecclesiastici di questo nostro Regno di Napoli sopra varj punti, tutti di grandissima importanza, e conseguenza, perche interessano tanto il servizio di Dio, come la quiete, e convenienza de' nostri Sudditi, e Vassalli; e perche abbiamo considerato, che come Principe religioso, devoto, ed amico della S. Sede non potevamo conseguire un fine così giusto, e buono, se non mediante un Trattato di accomodamento, ed amichevole aggiustamento frà questo Regno, e la Santa Sede, al quale sin' ora si è travagliato; perciò, e per la grande soddisfazione, che abbiamo della vigilanza, ed efficace sollecitudine, con cui Voi D. Trojano d' Acquaviva, e Aragona Prete Cardinale del titolo di S. Cecilia nostro Ministro presso Sua Beatitudine il nostro Santissimo Padre **BENEDETTO XIV.** avete secondato in questo importante affare il nostro pio Zelo, ci siamo determinati di nominarvi, ed autorizzarvi, come in virtù della presente vi nominiamo, ed autorizziamo con tutto il potere, e facoltà, che si richiede, ed è necessario. affinché per Noi, e rappresentando la nostra propria Persona, possiate aggiustare, convenire, e firmare con il Ministro, o Ministri Plenipotenziarj, che saranno nominati per parte di S. S., con ampia facoltà eguale a quella, che vi diamo in questa Plenipotenza, un Trattato di accomodamento delle accennate dispute, e controversie frà questo Regno, e la Santa Sede, obbligandoci Noi, come ci obblighiamo, e promettiamo sotto la nostra fede, e parola Reale, che staremo, e passeremo per detto Trattato di accomodamento, come cosa fatta in nostro Nome, e per nostra propria Volontà, ed autorità Reale, e che dentro il termine, che sarà convenuto, e specificato, approveremo, e ratificheremo in forma speciale, con le forze, giuramenti, e requisiti ne-*

cessarij il riferito Trattato d'accomodamento trà questo Regno, e la Santa Sede, a finche sia valido, e stabile adesso, ed in ogni tempo.

In fede di ciò comandamo spedirsi la presente firmata di nostra Mano, sigillata con il suggello delle nostre Armi, e contrassegnata dal nostro infra scritto Consigliere, e Segretario di Stato, e del Dispaccio. Nella nostra Real Villa di Portici il 26. di Maggio 1741.

I O I L R E;

( L. S. )

GIUSEPPE-GIOACCHINO DI MONTEALEGRE.



CAR.

CARLO per la grazia di Dio RE delle due Sicilie, di Gerusalemme, &c. Infante di Spagna, Gran Principe Ereditario di Toscana, &c.



*A* teso il vivo desiderio, che sin dalla nostra esaltazione al Trono di questi Regni, abbiamo avuto di veder'aggiustate, convenute, e terminate una volta per sempre le dispute, e controversie, che da alcuni Secoli a questa parte si sono originate, e dibattute trà li Tribunali Regj, ed Ecclesiastici di questo nostro Regno di Napoli sopra varj punti, tutti di grandissima importanza, e conseguenza, mentre interessano tanto il servizio di Dio, come la quiete, e convenienza de' nostri Sudditi, e Vassalli, e perche abbiamo considerato, che come Principe religioso, devoto, ed amico della Santa Sede, non potevamo conseguire un fine così giusto, e buono, se non mediante un Trattato di accomodamento, ed amichevole agzustamento frà questo Regno, e la Santa Sede, al quale sin'ora si è travagliato; perciò, e per la grande soddisfazione, che abbiamo della vigilanza, ed efficace sollecitudine, con cui Voi D. Celestino Galiani Arcivescovo di Tessalonica, Cappellano maggiore di questo nostro Regno di Napoli, avete cooperato a secondare in questo importante affare il nostro pio Zelo, ci siamo determinati di nominarvi, ed autorizzarvi, come in virtù della presente vi nominiamo, ed autorizziamo con tutto il potere, e facoltà, che si richiede, ed è necessaria, affinché per Noi, e rappresentando unitamente col Cardinale D. Trojano d' Acquaviva, ed Aragona nostro Ministro, e primo Plenipotenziario, la Nostra Persona, possiate aggiustare, convenire, e firmare unitamente con il Ministro, o Ministri Plenipotenziarij, che saranno nominati per parte di S.S. con ampia facoltà, eguale a quella, che vi diamo in questa Plenipotenza, un Trattato di accomodamento delle accennate dispute, e controversie frà questo Regno, e la Santa Sede, obbligandoci Noi, come ci obblighiamo, e promettiamo sotto la nostra fede, e parola Reale, che staremo, e passeremo per detto Trattato di accomodamento come cosa fatta in nostro Nome, e per nostra propria Volontà, ed autorità Reale, e che dentro il termine, che sarà convenuto, e specificato, approve-

remo , e ratificheremo in forma speciale con le forze, giuramenti, e requisiti necessarj il riferito Trattato d'accomodamento trà questo Regno, e la Santa Sede, affincbe sia valido, e stabile adesso, ed in ogni tempo.

In fede di ciò comandiamo spedirsi la presente firmata di nostra Mano, sigillata con il suggello delle nostre Armi, e contrassegnata dal nostro infra scritto Consigliere, e Segretario di Stato, e del Dispaccio. Nella nostra Real Villa di Portici, li 26. di Maggio 1741.

I O I L R E.

( L. S. )

GIUSEPPE GIOACCHINO DI MONTEALEGRE.

» Postmodum hujusmodi conventiones, pacta, & concordata  
 » in omnibus, & singulis punctis, clausulis, articulis, & con-  
 » ditionibus approbata, confirmata, & ratificata fuerunt a ca-  
 » rissimo in Christo Filio nostro CAROLO Rege prædicto suis  
 » regiis literis datis Neapoli die octava mensis Junii præsentis  
 » anni, qui Nobis deinde humilliter supplicari fecit, ut illis  
 » pro firmiori eorum subsistentia robur Apostolicæ firmitatis  
 » adjicere, necnon auctoritatem potioem, & decretum inter-  
 » ponere dignaremur. Nos itaque magnopere cupientes om-  
 » nes discordiarum causas penitus abolere, ut sublatis ex agro  
 » Dominico dissensionum seminibus, copiosa bonorum ope-  
 » rum seges ad laudem, & gloriam Dei succrescat: Deside-  
 » rantes insuper prædictum CAROLUM Regem, quem &  
 » eximia suorum Majorum merita, & spectata ejus erga Nos,  
 » & Apostolicam Sedem, reverentia, amor, & obsequium,  
 » singularis erga Deum pietas, & religio, aliaque multa vir-  
 » tutum ornamenta clarum, & commendabilem in conspectu  
 » nostro, & Romanæ Ecclesiæ reddunt, gratiis, & favoribus  
 » profèqui singularibus; de prædictorum Venerabilium Fra-  
 » trum nostrorum S. R. E. Cardinalium consilio, & assensu,  
 » ac ex certa scientia, & matura deliberatione nostris, deque  
 » Apostolicæ potestatis plenitudine præinsertas Conventiones,  
 » Capitula, Pacta, & Concordata tenore præsentium approba-  
 » mus, ratificamus, laudamus, & acceptamus, illis Apostoli-  
 » ci muniminis, & firmitatis robur, & efficaciam adjungimus,

om-

„ omniaque in eis contenta , ac promissa sincere , & inviola-  
 „ biliter , ex nostra ejusdemque Sedis parte adimpletum , &  
 „ servatum iri tam nostro , quam nostrorum Successorum no-  
 „ mine promittimus , ac spondemus. Præterea hortamur in Do-  
 „ mino , atque admonemus omnes , & singulos Archiepiscopos,  
 „ Episcopos , & locorum Ordinarios tam præsentem , quam futu-  
 „ ros pro tempore in dicto Regno existentes , ut præ oculis  
 „ semper habeant , se Ministros esse Christi Domini Regis Pa-  
 „ cifici , & Mansueti , qui a Propheta Princeps Pacis cognomi-  
 „ natus est , & qui rediturus in Cælum , unde descenderat , pa-  
 „ cem tanquam propriam Hæreditatem Apostolis , ac Discipu-  
 „ lis suis reliquit ; omni igitur studio , & cura ea , quæ pacis  
 „ sunt , ament , ac sectentur , & quæcunque , ut præfertur , in-  
 „ ter Sedem Apostolicam , & CAROLUM Regem prædictum  
 „ pacta conventa , & concordata fuerunt , accurate , & diligen-  
 „ ter servent , atque custodiant : Ut vero id promptius , &  
 „ expeditius facere possint , omnem eis , eorumque Vicariis ,  
 „ Officialibus , ac Ministris facultatem desuper necessariam ,  
 „ & opportunam , ad prædictorum tamen dumtaxat executio-  
 „ nis effectum , & eo modo , ac forma tantum , juxta quam in  
 „ præinsertis concordatis , pactis , & capitulis nominatim , &  
 „ expresse concedenda promittitur , & non aliter , nec alio modo  
 „ per has præsentem nostras damus , tribuimus , & impartimur :  
 „ Decernentes easdem præsentem literas nullo unquam  
 „ tempore de subreptionis , & obreptionis , aut nullitatis vitio ,  
 „ vel intentionis nostræ , aut alio quocunque quamvis ma-  
 „ gno , & inexcogitato defectu notari , aut impugnari posse ,  
 „ sed semper firmas , validas , & efficaces existere , & fore ,  
 „ suosque plenarios , & integros effectus fortiri ; & obtinere ,  
 „ & inviolabiliter observari debere , donec tamen & quousque  
 „ pacta , & conditiones in tractatu expresse serventur , & non  
 „ alias , non aliter , nec alio modo : Non obstantibus quibus-  
 „ vis Apostolicis , ac in Universalibus , Provincialibusque , & Sy-  
 „ nodalibus Conciliis editis generalibus , vel specialibus constitu-  
 „ tionibus , & ordinationibus nostris , & Cancellariæ Apostolicæ  
 „ regulis , præsertim de jure quæsito non tollendo , nec non  
 „ quarumcumque Ecclesiarum , & Monasteriorum foundationi-  
 „ bus etiam confirmatione Apostolica , vel quavis firmitate  
 „ alia roboratis , privilegiis quoque , indultis , & literis Aposto-  
 „ licis in contrarium quomodolibet concessis , confirmatis , &  
 „ innovatis , cæterisque contrariis quibuscumque : Quibus  
 „ omni-

29 omnibus, & singulis, illorum tenores pro expressis, & ad ver-  
 29 bum insertis habentes, illis alias in suo robore permanfuris,  
 29 ad præmissorum effectum dumtaxat specialiter, & expresse  
 29 derogamus: Et præterea, quia difficile foret, præsentis li-  
 29 teras ad singula, in quibus de eis forsan fides facienda fuerit,  
 29 loca deferri, eadem Apostolica auctoritate decernimus, &  
 29 volumus, ut earum transumptis, etiam impressis, manu ta-  
 29 men publici Notarii subscriptis, & sigillo alicujus Personæ  
 29 in dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis plena ubique fi-  
 29 des adhibeatur, & perinde stetur, ac si dictæ præsentis lite-  
 29 ræ forent exhibitæ, vel ostensæ: Et insuper quoque irri-  
 29 tum & inane, si secus super his a quoquam quavis auctori-  
 29 tate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Nulli ergo  
 29 omnino hominum liceat hanc paginam nostræ approbationis,  
 29 ratificationis, laudationis, acceptationis, commutationis, refer-  
 29 vationis, constitutionis, & voluntatis infringere, vel ei ausu te-  
 29 merario contraire; si quis autem hoc attentare præsumpserit,  
 29 indignationem Omnipotentis Dei, & BB. Petri, & Pauli Apo-  
 29 stolorum ejus se noverit incursum. Datum Romæ apud  
 29 S. Mariam Majorem idibus Junii anno Incarnationis Domini-  
 29 cæ millesimo septingentesimo quadragelimo primo, Pontifica-  
 29 tus Nostri anno primo.

P. CARDINALIS PRODARIUS. D. CARDINALIS PASSONEUS.

Visa de Curia  
*N. Anonellus.*

*Loco † Plumbi.*

*J. B. Eugenius.*

RA.

# RATIFICA DI S. M.

CARLO per la grazia di Dio RE delle due Sicilie, di Gerusalemme, &c. Infante di Spagna, Gran Principe Ereditario di Toscana, &c.



*Vendo ben riconosciuto, e maturamente considerato il Trattato di accomodamento tra la S. Sede, e Noi, concluso, e firmato in Roma il giorno due del corrente mese, in nome della Santità di Papa BENEDETTO XIV., dal M. Rev. in Cristo Padre Cardinale Silvio Valenti Gonzaga, Segretario di Stato della Santità Sua, ed in Nome nostro, dal M. Rev. in Cristo Padre Cardinal Trojano d'Acquaviva, nostro Ministro presso Sua Santità, e dal Rev. in Cristo Arcivescovo di Tessalonica D. Celestino Galliano, nostro Consigliere, e Cappellano Maggiore di questo Regno, muniti delle opportune speciali facoltà, e rispettive Plenipotenze; il qual Trattato consiste in dieci Capi, che versano sopra le Immunità Reale, Locale, e Personale, li Requisiti de' promovendi agli Ordini, le Visite, e Rendimento de' Conti delle Chiese, e luoghi pii, fondati, e governati da' laici, le Cause, e Delitti, in cui i Giudici Ecclesiastici possano procedere anche contra de' laici, l'Introduzione de' libri forastieri, le Materie beneficali, l'Erezione di un Tribunale Misto, e la Deroga alle disposizioni contrarie allo stesso Trattato, il quale è del seguente tenore:*

Trattato di accomodamento tra la Santa Sede, e la Corte di Napoli, &c. vedi alla pag. 4. e seg.

*Ed essendo tutto quanto si contiene nel sopra descritto Trattato del nostro intiero gradimento, e soddisfazione, lo abbiamo Noi perciò pienamente accettato, approvato, e ratificato, e confermato, come in effetto lo accettiamo, approviamo, e ratifichiamo, e confermiamo; promettendo in fede, e parola di RE tanto per Noi, quanto per li Reali Nostri Successori di eseguirlo, ed osservarlo, e di farlo inviolabilmente eseguire, ed osservare in ogni punto, ed articolo, e di giammai contrariarvi, nè permettere, che direttamente, o indirettamente*

ut

( 42 )

*vi si contravenga in maniera alcuna ; persuasi , che egualmente sarà eseguito , ed osservato nello stesso modo per parte della Santità Sua , e de' Sommi Pontefici suoi Successori . In fede di che abbiamo firmato di nostra Mano la presente approvazione , accettazione , ratifica , e conferma , e comandato , che vi si apponga il nostro Real Sigillo , e che sia contrassegnata dal Duca di Montelegre , Cavaliere del nostro Real Ordine di S. Gennaro , nostro Consigliere , e Segretario di Stato , e del Dispaccio . Data in Napoli a' 8. Giugno dell'anno 1741.*

C A R L O .

( L. S. )

**GIUSEPPE GIOACCHINO DI MONTEALEGRE.**

---

**I N N A P O L I M. DCC. XLI.**

**Per Nicolò Nafò , Stampatore straordinario del Real Palazzo ,  
fuori la Porta dello Spirito Santo , vicino  
S. Domenico Soriano .**

VA1  
1516249